

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Allegato Commissione bicamerale

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA N. 56
DI VENERDÌ 19 SETTEMBRE 1997**

XIII LEGISLATURA

Allegato Commissione bicamerale

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA N. 56
DI VENERDÌ 19 SETTEMBRE 1997**

INDICE

	PAG.
I - FORMA DI STATO	
Articoli riformulati dal Comitato ristretto .	3
Emendamento (riformulato)	5
Elenco degli emendamenti assorbiti	6

Articoli riformulati dal Comitato ristretto**ART. 59.**

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

politica estera e rapporti internazionali;

cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

elezioni del Parlamento europeo;

difesa e Forze armate;

disciplina della concorrenza;

moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

referendum statale;

bilancio ed ordinamento tributari e contabili propri;

principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale;

pesi, misure e determinazione del tempo;

coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

ordine pubblico e sicurezza;

ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;

legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;

determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali;

grandi reti di trasporto;

poste e telecomunicazione;

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Spetta allo Stato determinare la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali ed ambientali; protezione civile; attività sportive.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

ART. 60.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando una Regione, una Provincia o un Comune ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

ART. 61.

Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive su testo identico adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale, ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) lo scioglimento dell'Assemblea regionale;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di referendum;

e) i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

f) i principi generali per la contabilità e il bilancio regionale.

Nel rispetto dei principi di democrazia, rappresentatività e stabilità di governo, la Regione adotta la propria legge elettorale a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

EMENDAMENTO

ART. 59.

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

Con legge costituzionale sono disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per altre regioni nell'ambito delle quali sono riservate allo Stato le sole funzioni legislative relative a:

- 1) moneta;
- 2) politica estera;
- 3) sicurezza e difesa;

4) livelli minimi comuni alle prestazioni sociali;

5) diritti fondamentali della persona, organizzazione costituzionale dello Stato e Giustizia.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, una o più regioni potranno avvalersi di tale particolare autonomia, con delibera della propria assemblea.

Con legge costituzionale il Parlamento ratifica lo Statuto regionale adottato ai sensi del precedente comma.

(riformulazione).

Schifani, Calderisi, Rebuffa.

Elenco degli emendamenti assorbiti

ART. 59.

Emendamenti integralmente assorbiti:

a) Masi C. 59. 122, p. 329; Fontan C. 59. 308, C. 59. 309, C. 59. 310, C. 59. 311, C. 59. 312, C. 59. 313, tutti a p. 329; Castelli S. 59. 104, S. 59. 105, S. 59. 106, tutti a p. 329 (Emendamenti soppressivi del riferimento alla potestà legislativa dello Stato per la produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni);

b) Pivetti C. 59. 315, p. 330; Fontan C. 59. 316, p. 330 (Emendamenti soppressivi del riferimento alla potestà legislativa dello Stato per la disciplina dell'alimentazione);

c) Fontan C. 59. 297, p. 327 (Emendamenti soppressivi al riferimento alla potestà legislativa dello Stato per l'ordinamento nazionale della comunicazione);

d) Savelli C. 59. 319, p. 339; Rigo S. 59. 123, p. 339; Tirelli S. 59. 269, p. 339; Manfredi S. 59. 259, p. 339; Malavenda C. 59. 487, p. 339 (Emendamenti soppressivi del terzo comma dell'articolo, relativo alla delega dello Stato alle regioni su materie

per le quali è stabilita la potestà legislativa dello Stato stesso).

Emendamenti parzialmente assorbiti:

a) Masi C. 59. 121, p. 328; Pivetti C. 59. 304, p. 329; Fontan C. 59. 305, C. 59. 306, C. 59. 307, p. 329; Castelli S. 59. 103, p. 329 (Emendamenti soppressivi al riferimento alla potestà legislativa dello Stato per la determinazione dei requisiti e parametri tecnici uniformi su tutto il territorio nazionale);

b) Malavenda C. 59. 465, p. 315; Zeller C. 59. 71, p. 315; Masi C. 59. 111, p. 315; Di Bisceglie C. 59. 250, p. 215; Thaler Ausserhofer, S. 59. 237, p. 315 (Emendamenti soppressivi del riferimento alla potestà legislativa dello Stato per la disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e servizi).

ART. 60.

Emendamento integralmente assorbito:

Bampo C. 60. 44, p. 360 (Emendamento contenente correzione lessicale del secondo comma).

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

STC13-RIF-56-ALL
Lire 500